LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 40

Trasporti marittimi di sale per conto dell'Amministrazione

Prima dell'inizio del carico di una nave che debba trasportare sale per conto dell'Amministrazione, a cura degli agenti di finanza deve essere accertato che le stive siano in condizione di essere efficientemente chiuse dopo la esecuzione del carico.

A carico ultimato, con altra visita, sara' accertata la chiusura dei boccaporti e di tutti gli accessi alle stive nelle quali e' stato caricato il sale. Tutte le dette chiusure debbono essere suggellate o piombate e la integrita' di esse dovra' essere controllata all'arrivo.

Con apposito verbale redatto in contraddittorio col capitano della nave e da allegare al manifesto di carico, verranno descritte le caratteristiche dei piombi o suggelli e saran fatte risultare tutte le formalita' compiute alla partenza della nave.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Prima — Monopolio del sale
Titolo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-40-trasporti-marittimi-di-sale-per-conto-dell-amministrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it